



AAMM/Servizio Approvvigionamenti, Contratti e Patrimonio

CAPITOLATO SPECIALE

PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. IN MODALITA' TELEMATICA TRAMITE IL PORTALE REGIONALE START PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO BIENNALE A LOTTO UNICO RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DAI VARI SETTORI AZIENDALI- SEDI FIRENZE, PISA E SIENA.

Articolo 1 – Definizioni

Accordo Quadro: accordo normativo concluso tra l'Azienda e un operatore economico il cui scopo è quello di stabilire le clausole e le condizioni regolatrici degli appalti da affidare durante il periodo di vigenza dell'accordo stesso, così come indicate e specificate nel presente capitolato speciale.

Contratti attuativi: singoli affidamenti di appalto attuativi, disposti a favore dell'operatore economico unico aggiudicatario della presente procedura e firmatario dell'Accordo quadro, durante la validità temporale dello stesso.

Durata dell'Accordo Quadro: il periodo entro il quale l'Azienda può ordinare il singolo intervento all'operatore economico aggiudicatario e firmatario dell'Accordo quadro.

Codice: il D.Lgs. 36/2023 e sue successive modifiche e integrazioni

Articolo 2 – Oggetto dell'accordo quadro

Oggetto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., da svolgersi attraverso la piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana), è la conclusione di un Accordo Quadro biennale a lotto unico ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. relativo al "servizio di raccolta, carico, trasporto e smaltimento rifiuti prodotti dai vari settori aziendali - sedi di Firenze, Pisa e Siena".

La regolamentazione e le caratteristiche degli affidamenti attuativi disposti dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell'Accordo quadro rispetteranno le modalità e le condizioni dell'Accordo quadro medesimo e del presente capitolato.

Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, l'operatore economico aggiudicatario della presente procedura si impegna ad eseguire le prestazioni previa sottoscrizione di contratti attuativi che saranno predisposti nella forma di Lettere contratto.

La sottoscrizione dell'Accordo quadro non è costitutiva di diritti di sorta in capo all'Aggiudicatario verso l'Azienda che deciderà di disporre affidamenti specifici in favore di questo sulla base di insindacabili valutazioni dei propri fabbisogni, entro il termine finale di validità dell'Accordo quadro.

L'Aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso della validità dell'Accordo quadro non risultasse affidatario di servizi specifici oppure per importi che non esauriscono l'importo complessivo dell'Accordo quadro.

Per ciascun intervento saranno individuati i servizi da eseguire e i luoghi in cui intervenire e l'esecuzione di tali contratti attuativi sarà preceduta da formale approvazione con determinazione dirigenziale, recante l'oggetto dell'affidamento e l'assunzione della relativa imputazione di spesa.

Oggetto dei contratti attuativi è il servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento presso impianto di trattamento autorizzato dei rifiuti al fine di sgomberare dai materiali giacenti presso le sedi aziendali sul territorio della Regione Toscana di cui all'Elenco allegato al presente Capitolato.

Detto servizio prevede l'esecuzione delle seguenti attività:

- Raccolta dei rifiuti presso le unità locali indicate dal Direttore dell'esecuzione contrattuale e carico con idonei mezzi ed attrezzature;
- trasporto e conferimento dei rifiuti presso gli impianti di smaltimento o recupero autorizzati all'esercizio per i codici EER identificativi dei rifiuti conferiti;
- gestione degli adempimenti in materia di FIR (Formulari identificazione rifiuti) e di MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);
- adempimenti posti a proprio carico in materia di gestione del sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall'art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006 (RENTRI - Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti);
- assistenza e consulenza tecnica, amministrativa e normativa con gli obiettivi primari di contribuire a garantire la piena conformità all'ordinamento applicabile delle modalità di gestione dei rifiuti poste in essere all'interno di ogni struttura dell'Azienda oggetto del presente appalto e, al contempo, offrire contributi e consulenze tecniche per il miglioramento continuo della gestione stessa.

A titolo meramente indicativo e non esaustivo si indicano di seguito le tipologie di rifiuti che potranno costituire oggetto del servizio, ferma restando la possibilità che nel corso di esecuzione possa ravvisarsi la necessità di intervento anche per rifiuti non compresi nella suddetta elencazione (Tab. 1):

CODICE EER	DESCRIZIONE
08.03.18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
07.06.08	Altri fondi e residui di reazioni (es. detersivi)
15.01.06	Imballaggi misti (carta, cartone, legno, plastica, polistirolo)
15.02.00	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi
16.02.11	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi HCFC - HFC
16.02.13	Materiale elettronico pericoloso (es. monitor, tv, gruppi di continuità, Neon)
16.02.14	Materiale elettronico non pericoloso
04.02.22	Rifiuti da fibre tessili lavorate (es. copri materassi, corredo da letto, abiti)
17.09.04	Rifiuti misti non pericolosi (es. vetro, plastica, ferro, acciaio)
18.01.09	Medicinali scaduti
20.03.07	Rifiuti ingombranti (in particolare materassi, reti da letto, arredi)

L'Aggiudicatario deve garantire la puntualità del servizio anche in caso di chiusura e/o temporaneo arresto dell'impianto di smaltimento o recupero che intende utilizzare, provvedendo a trasportare i rifiuti presso altro impianto regolarmente autorizzato, previa comunicazione al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.

L'Aggiudicatario si impegna ad applicare le disposizioni normative vigenti relative al modello di gestione digitale RENTRI per l'assolvimento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, e la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre garantire ogni necessario intervento di bonifica in caso di dispersione o versamento accidentale di rifiuti nelle sedi aziendali e relative pertinenze durante le operazioni di raccolta, carico e trasporto, nonché messa in sicurezza dell'area interessata. Il servizio si intende comprensivo di tutto il materiale di consumo, dei prodotti e delle attrezzature di supporto nonché quant'altro necessario al corretto espletamento delle attività, che è pertanto a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

Articolo 3 – Procedura di affidamento degli appalti specifici

L'Azienda procederà all'affidamento delle singole prestazioni attraverso contratti attuativi (Lettere contratto) sulla base delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. i singoli contratti attuativi saranno stipulati senza l'osservanza del termine dilatorio.

In nessun caso saranno ammesse modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'Accordo Quadro.

Articolo 4 – Importo e durata Accordo Quadro

L'importo totale dell'appalto è pari ad **€ 115.000,00** I.V.A. esclusa, quali risorse finanziarie stanziata e da cui attingere **fino ad esaurimento della disponibilità**, per le oggettive difficoltà di addivenire ad una stima attendibile della quantità e della tipologia di rifiuti che potranno essere prodotti dai vari settori dell'Azienda nell'arco della durata dell'Accordo quadro.

Gli importi a base d'asta afferenti alle varie tipologie di rifiuto riportati nella "**SEZIONE 1**" del modello "**Dettaglio Economico**" **sono i soli che assumono rilievo ai fini dell'individuazione dell'operatore economico selezionato per il successivo affidamento diretto e non comprendono le spese di carico, trasporto e scarico** per il conferimento a discarica autorizzata.

Viceversa, i ribassi degli importi relativi alla gestione delle pratiche amministrative (**Piattaforma RENTRI**) riportate nella "**SEZIONE 2**" del medesimo dettaglio economico, **sono finalizzati esclusivamente all'accertamento delle condizioni da applicare in sede di contratti attuativi.**

Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, incomplete o condizionate.

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza.

In ragione della peculiare configurazione dell'istituto dell'Accordo Quadro, volto a regolare successivi e non preventivamente individuati affidamenti attuativi, non è possibile predeterminare l'incidenza del costo della manodopera sull'importo sopra indicato, in quanto tale incidenza può variare in funzione del contenuto e del dimensionamento di ciascuno dei suddetti affidamenti attuativi.

N.B. Ai fini della verifica di congruità di cui all'art. 108, co. 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. l'Amministrazione sottoporrà a verifica l'importo del costo orario della manodopera indicato dall'Aggiudicatario nel modello "Dettaglio economico", in sede di definizione dei singoli contratti attuativi.

Il contratto collettivo di riferimento ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice, è il CCNL per i dipendenti comparto Servizi Ambientali Codice CNEL K540. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele giuridiche ed economiche di quello indicato dalla Stazione Appaltante e ne sia accertata da questa l'equivalenza ai sensi del predetto art. 11 e dell'Allegato I.01 del Codice.

E' facoltà della Stazione Appaltante avvalersi della possibilità di modifica del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. qualora, nel corso della validità dell'Accordo Quadro fossero reperiti gli stanziamenti economici per ulteriori prestazioni rientranti nella stessa tipologia di attività che costituiscono oggetto di Accordo quadro, modificando l'importo originario dell'Accordo Quadro stesso di un valore massimo pari al 50% dell'importo originario.

Durata

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. la durata dell'Accordo Quadro è stabilita in n. 2 (due) anni decorrenti dalla data di stipulazione.

Opzione di proroga tecnica

Qualora alla scadenza del periodo di efficacia dell'Accordo Quadro l'ammontare di corrispettivo massimo previsto non sia esaurito, la Stazione Appaltante potrà disporre la proroga tecnica dello stesso, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice, a condizione che siano reperiti gli stanziamenti economici a ciò necessari.

Articolo 5 - Penali

In caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo e/la difformità delle prestazioni rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato, l'Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, delle penali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera come da prospetto di seguito riportato:

- 0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione rispetto alla data concordata, fino a 10 giorni di ritardo;
- 1‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione rispetto alla data concordata, dal 11° al 15° giorno di ritardo;
- 1,5‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione rispetto alla data concordata, dall'16° giorno di ritardo;
- Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo sul termine di invio della copia del F.I.R., firmata e timbrata dal soggetto destinatario di cui all'art. 2, comma 11;

Per l'applicazione delle penali suddette il RUP procederà, innanzitutto, alla contestazione a mezzo PEC all'Aggiudicatario del relativo inadempimento contrattuale. Entro il termine di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'Aggiudicatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Azienda, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna. Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.

Articolo 6 - Subappalto

Il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

L'Aggiudicatario è tenuto ad indicare nell'offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, con la corrispondente quota percentuale rispetto all'importo complessivo; in mancanza di tale indicazione il subappalto non può essere autorizzato.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, ferma restando la possibilità di indicare in sede di offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappalto deve essere autorizzato dall'Azienda a seguito di apposita istanza dell'Aggiudicatario, con allegata la documentazione prevista dall'articolo 119, commi 5 e 16, del Codice. Il termine previsto dal comma 16 del citato art. 119 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza completa di tutta la documentazione necessaria come definita dalla predetta disposizione normativa. L'Azienda a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 119 del Codice e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è consentito dare esecuzione alle attività oggetto di richiesta di subappalto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto

della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività sui luoghi di lavoro interessati dall'appalto o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 38 che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'Aggiudicatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Azienda per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l'Azienda medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il subappalto non autorizzato, oltre alla risoluzione di diritto del contratto, comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato da ultimo dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (art. 21 della L. 646/1982).

Articolo 7 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 13 del Codice e della L. 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'Azienda o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Non sono ammesse altre forme surrogatorie di pagamento diverse dalla cessione di cui al paragrafo precedente quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le procedure irrevocabili all'incasso, le costituzioni di mandato, ecc.

Articolo 8 - Risoluzione dell'Accordo Quadro

L'Azienda ha facoltà di risolvere l'Accordo quadro nelle fattispecie di cui all'art. 122 D.lgs.36/2026 e s.m.i.

Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio l'Azienda accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, fisserà un congruo termine non inferiore a 10 (dieci) giorni entro il quale l'Aggiudicatario dovrà conformarsi; trascorso inutilmente detto termine, l'Accordo Quadro è risolto di diritto, con decorrenza dalla data in cui l'Aggiudicatario riceve la formale comunicazione a mezzo PEC e senza la necessità di costituzione in mora o di ricorso all'autorità giudiziaria.

L'Accordo Quadro è parimenti risolto qualora l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'importo netto contrattuale.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nello specifico contratto attuativo, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento anticipato del vincolo contrattuale.

Articolo 9 – Recesso

Fermo restando quanto previsto in materia di Informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Azienda può recedere dall'Accordo Quadro in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In caso di recesso l'Aggiudicatario avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate ed accettate dalla Direzione dell'esecuzione, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso spese.

E' fatto divieto all'Aggiudicatario di recedere dall'Accordo Quadro.

Articolo 10 - Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora l'Aggiudicatario rinunci all'aggiudicazione l'Azienda provvederà ad escutere la garanzia di cui al successivo articolo 12, a darne comunicazione all'ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione), a richiedere il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

Articolo 11 - Organico, applicazioni contrattuali, personale e rapporti di lavoro

Tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto deve essere alle dipendenze dell'Aggiudicatario e deve essere in numero tale da assicurare comunque modalità e tempi di esecuzione adeguati per una tempestiva ed ordinata esecuzione del servizio.

L'Aggiudicatario è responsabile della scelta, della distribuzione dei compiti e dell'organizzazione del proprio personale ed è altresì responsabile per quanto attiene al relativo rapporto di lavoro. Tale personale, compresi i soci delle cooperative, dovrà essere in regola con gli obblighi di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

L'Aggiudicatario è tenuto:

- a) ad applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai CCNL di riferimento o dal diverso contratto dallo stesso previsto e per il quale è stata accertata l'equivalenza ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice, vigenti alla data di affidamento dell'appalto, nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e dagli eventuali contratti integrativi di comparto o aziendali;
- b) all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali ed all'applicazione di tutte le misure preordinate a garantire l'incolumità sia degli addetti che dei terzi;
- c) a garantire al proprio personale lo svolgimento di attività di formazione, addestramento e aggiornamento, attinenti ai contenuti del presente appalto.

Inoltre, l'Appaltatore deve assicurarsi che il proprio personale impiegato nell'esecuzione del servizio:

- ✓ sia munito di cartellino di riconoscimento con fotografia e qualifica, come previsto dalla normativa vigente, e di un documento di identità personale;
- ✓ sia munito di certificato di formazione professionale (patentino ADR) in corso di validità nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi;
- ✓ sia dotato degli idonei DPI previsti dalla normativa vigente (D. Lgs.81/08);
- ✓ segnali al DEC le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio.

Nello svolgimento del servizio il personale dell'Appaltatore deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica deve evitare di recare intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività delle sedi aziendali.

L'Appaltatore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente Capitolato e alle istruzioni/norme di comportamento previste all'interno delle sedi regionali interessate.

Nelle ipotesi di subappalto resta ferma la responsabilità solidale dell'Aggiudicatario in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'impresa subappaltatrice.

Per le sospensioni o i ritardi di pagamento imputabili a fatto dell'Aggiudicatario, questa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a corresponsione di interessi o risarcimento dei danni.

Articolo 12 - Garanzia definitiva e polizza assicurativa

Al momento della stipulazione dell'Accordo Quadro l'Aggiudicatario dovrà presentare, ai sensi dell'art. 53 del Codice, garanzia definitiva in favore dell'Azienda, in una delle forme previste dall'art. 106 del Codice, d'importo pari al 5 (cinque) % dell'importo netto di affidamento.

La mancata presentazione della garanzia nei termini indicati dall'Azienda comporta la revoca dell'aggiudicazione, con ulteriore azione in danno dell'Aggiudicatario.

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata nella limite massimo dell'80% dell'importo garantito. Il rimanente 20% sarà svincolato e restituito all'Aggiudicatario una volta emesso il certificato di verifica di conformità.

Nel caso di danno derivante da inadempienze dell'Aggiudicatario, l'Azienda ha facoltà di deliberare l'incameramento, in tutto o in parte, a titolo di penale, della garanzia con l'obbligo per l'Aggiudicatario di reintegrarlo o rinnovarlo, entro il termine perentorio, a pena di risoluzione del contratto, di 10 (dieci) giorni dal ricevimento da parte dell'Azienda della relativa richiesta, sempre che l'Azienda non deliberi la risoluzione del contratto incamerando definitivamente il deposito stesso.

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'Appaltatore nella esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto stesso. L'Appaltatore è pertanto responsabile di ogni danno che possa derivare all'Azienda ed a terzi per fatti od attività connessi con l'esecuzione dei servizi oggetto di gara.

Qualora per cause di disservizio, dovute all'Appaltatore, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all'attività dell'Azienda, l'Appaltatore è tenuto al loro risarcimento. In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'Appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente l'Azienda.

A tale riguardo l'Appaltatore deve presentare, all'atto della stipulazione della convenzione, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone dell'Azienda e/o terzi a qualsiasi titolo presenti, con massimali unici non inferiore a Euro 500.000,00=- sinistro, per persona e per animali o cose, con validità a copertura dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi ed eventuali proroghe. In caso di polizza già attivata, l'Appaltatore dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copra anche il servizio in oggetto. Il massimale unico della polizza non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell'Appaltatore, in quanto quest'ultimo risponderà comunque del risarcimento nel suo valore complessivo. Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all'Azienda.

Agli effetti assicurativi, l'Appaltatore, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a segnalare all'Azienda eventuali danni o sinistri occorsi a impianti, strutture, o apparecchiature. L'accertamento danni verso cose sarà effettuato dall'Azienda alla presenza del Referente dell'Appaltatore previamente avvertito. Qualora l'Appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto l'Azienda provvederà autonomamente. I costi accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno a cose, nel termine fissato nella relativa comunicazione di notifica, l'Azienda è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sulla cauzione, con obbligo di immediato reintegro.

Articolo 13 – Clausola di revisione del prezzo

Ai sensi dell'art. 60 e Allegato II.2-bis del Codice è ammessa la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo

complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'Allegato II.2-bis del Codice, ai fini della determinazione della variazione si farà riferimento alla ponderazione tra i seguenti indici di costo di cui alla Tabella D3 del predetto Allegato II-bis:

1. indice prezzi al consumo (PC) associato al codice ECOIPOP [OOST] indice generale senza tabacchi per una quota corrispondente al 50 %
2. indice delle retribuzioni contrattuali orarie (IR) associato al codice ATECO [38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti e materiali per una quota corrispondente al 50 %.

Il RUP verifica l'andamento dei prezzi contrattuali con cadenza trimestrale, in coerenza con la frequenza di aggiornamento dell'indice di cui al punto 3 del comma precedente.

La verifica viene condotta mediante utilizzo della seguente formula:

$$\frac{Pp1*var1+Pp2*var2}{1}$$

in cui:

Pp = peso ponderale assegnato a ciascuno degli indici di riferimento

var = variazione rilevata da ciascuno degli indici di riferimento.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore che scaturisce dalla ponderazione degli indici sopraddetti e il corrispondente valore del mese di adozione della Determinazione di aggiudicazione dell'appalto. Nel caso in cui siano adottate proroghe o sospensioni del termine massimo per l'aggiudicazione stabilito dall'articolo 1, commi 1 e 2 dell'Allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione sarà quello corrispondente al mese in cui cade il suddetto termine massimo.

Qualora in esito a tale verifica emerga il sussistere delle condizioni che, a norma del comma 1, legittimano l'attivazione della revisione prezzi, il RUP promuove, nei successivi 30 (trenta) giorni, l'adozione degli adempimenti necessari a formalizzare i prezzi revisionati, da applicare alle prestazioni da eseguire, dandone formale comunicazione all'Aggiudicatario.

Articolo 14 – Attestazione di regolare esecuzione – verifica di conformità

Il presente appalto è soggetto a verifica di regolare esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del servizio, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP sulla scorta delle verifiche eseguite dal DEC in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti entro 3 (tre) mesi dalla conclusione dell'Accordo quadro.

Articolo 15 - Insolvenza dell'Aggiudicatario

In caso di insolvenza dell'Aggiudicatario (liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo), l'Azienda si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del Codice.

Se l'Aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di fallimento di una delle imprese costituenti il Raggruppamento trova applicazione i commi 17 dell'articolo 68 del Codice

Articolo 16 - Disposizioni in materia di sicurezza

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 non sussistono costi per rischi da interferenze e non è necessario procedere con la redazione del D.U.V.R.I, in quanto di norma le prestazioni da svolgersi presso le sedi interessate dal servizio avverranno in orari e con modalità atti a garantire l'assenza di rischi da interferenza, da definirsi in sede di affidamento dei contratti attuativi.

L'Aggiudicatario deve attenersi strettamente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni di emergenza (antincendio e

primo soccorso) vigenti negli edifici in cui si trovano le strutture interessate dall'appalto, evitando, in particolare, di introdurre elementi di rischio.

L'Aggiudicatario entro 30 (trenta) giorni dall'inizio del servizio, deve redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il documento deve essere trasmesso all'Azienda la quale si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali l'Aggiudicatario dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 30 (trenta) giorni. Tale documento sarà adottato come documento congiunto tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario.

Resta a carico dell'Aggiudicatario organizzare la riunione (almeno annuale) alla quale parteciperanno i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza proprio e dell'Azienda, il proprio Legale rappresentante e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione proprio e della Stazione Appaltante.

Resta inoltre a carico dell'Aggiudicatario la dotazione del personale impiegato nell'esecuzione del servizio dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e Promiscui necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza.

Prima di procedere all'aggiudicazione l'Azienda attiva in capo all'Aggiudicatario la verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'articolo 16 della Legge Regionale della Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e ss.mm. provvedendo a controllare il rispetto da parte di questa dei seguenti adempimenti:

- nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
- nomina del medico competente;
- individuazione del preposto con obbligo di comunicazione del nominativo all'Azienda;
- redazione del Documento di valutazione dei Rischi;
- adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute.

L'Aggiudicatario è tenuto a:

- impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale avente capacità professionale adeguata al lavoro da svolgere e in regola con gli obblighi datoriali dell'informazione e della formazione sui rischi specifici propri, sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
- utilizzare nell'esecuzione dell'appalto attrezzature, macchine e utensili conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica;
- osservare nei confronti del personale impiegato nell'appalto gli obblighi propri del datore di lavoro e quindi tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie, assumendo a proprio carico tutte le spese relative e l'integrale ed esclusiva responsabilità per illeciti derivanti da eventuali inosservanze, nonché per gli infortuni occorsi sul lavoro al proprio personale;
- provvedere a portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne dagli stessi il completo rispetto.

L'Aggiudicatario è altresì tenuto ad informare immediatamente l'Azienda di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

L'Azienda prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, in occasione della riunione di coordinamento con l'Appaltatore di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. fornisce a questo le informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente ove dovrà eseguire la prestazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente da adottare al riguardo.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui esegue la prestazione, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi redatto.

L'Aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di comunicare all'Azienda i rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, rischi che vengono introdotti nell'ambiente ove l'Aggiudicatario esegue la prestazione.

Articolo 17 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'appalto ove l'Azienda fosse attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Articolo 18 - Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'esecuzione

Ai sensi dell'art. 15. del Codice il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Giuseppe Cioffi, Coordinatore del Servizio Residenze di Firenze (cell. 366/6051653 - mail: gcioffi@dsu.toscana.it).

Prima dell'avvio dell'esecuzione dell'appalto l'Azienda nominerà un Direttore dell'esecuzione contrattuale di cui all'art. 114 del Codice, a cui sono affidate le funzioni di cui all'Allegato II.14 al Codice

Articolo 19 - Trattamento dati personali

I dati forniti dall'Appaltatore saranno utilizzati da ARDSU per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse alla relativa esecuzione; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici. I dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;

ARDSU garantisce all'interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto gli interessati hanno il diritto di:

- 1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- 2) ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- 3) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- 4) di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Il Titolare del trattamento è l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con sede in Viale Antonio Gramsci, 36 - 50132 Firenze - Italia, contattabile all'indirizzo PEC dsutoscana@postacert.toscana.it, mail protocollo@dsu.toscana.it

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati che è contattabile all'indirizzo mail di posta elettronica dpo@dsu.toscana.it

Per conoscere i dettagli su come ARDSU tratta i dati personali afferenti i propri fornitori si prega di prendere visione dell'Informativa Privacy al link (<https://www.dsu.toscana.it/privacy>).

Articolo 20 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dal Codice, nonché dalle norme vigenti in materia.